



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA

Tel. 06/67234513 – Fax 06/67234524 e-mail: dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it; e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it;
www.pabaac.beniculturali.it

CIRCOLARE n. 20 del 28/04/2014

Prot. 10793

34.01.04/74

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

E p.c.

Alla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

All'Ufficio Legislativo

Al Segretariato Generale

OGGETTO : Contributi ministeriali di cui agli artt. 35, 36 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - articolo 1 comma 26 ter del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012 come modificato dall'art. 1, comma 77 della L. 228/2012.

Come noto a codeste Direzioni regionali, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 26 ter del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012 come modificato dall'art. 1, comma 77 della L. 228/2012, dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della citata legge di conversione ed attualmente fino al pagamento dei contributi già concessi alla predetta data, giusta modifica introdotta dall'art. 1, comma 77 della L. 228/2012, è sospesa la "concessione" dei contributi di cui agli artt. 36 e 37 del Dlg.42/2004.

La circolare ministeriale 360/2012 della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ha chiarito che nel suddetto arco temporale non possono conseguentemente essere rilasciate, a pena di nullità, le dichiarazioni di ammissibilità al contributo, di cui all'art. 31 del medesimo Dlg.42/2004.

Tuttavia sono pervenuti a questa Direzione Generale vari quesiti da parte di Uffici Periferici in merito all'interpretazione delle norme citate con riferimento all'incidenza delle stesse anche sulla presentazione delle richieste di ammissibilità a contributo ex art. 31 comma 2 del D.Lgv. 42/04 e, nel caso, sulla conseguente acquisizione della priorità delle stesse nell'eventuale futura trattazione delle relative pratiche, nonché richieste di indicazioni sul comportamento da tenere a fronte di dette istanze.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA

Tel. 06/67234513 – Fax 06/67234524 e-mail: dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it; e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it;
www.pbaac.beniculturali.it

Al riguardo, su richiesta della scrivente, l'Ufficio Legislativo ha reso l'allegato parere prot. 4773 del 10 marzo 2014 nel quale si conferma che la sospensione disposta a norma dell'articolo 1 comma 26 ter del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, come modificato dall'art. 1, comma 77 della L. 228/2012, riguarda non solo l'erogazione dei contributi ministeriali, ma anche la relativa attività propedeutica ed istruttoria circa l'ammissibilità delle eventuali istanze presentate a partire dal 15 agosto 2012.

Per quanto sopra esposto si ritiene che queste ultime debbano essere dichiarate irricevibili.

Data la rilevanza del citato parere per l'attività delle Soprintendenze di settore interessate, si pregano codeste Direzioni Regionali di darne ampia diffusione e di impartire le conseguenti disposizioni alle suddette Soprintendenze di rispettiva appartenenza.

Per il DIRETTORE GENERALE

Arch. Stefano D'Amico*

*Giusta delega del Direttore Generale emessa con decreto direttoriale rep. N. 1253 del 27.12.2013

TRIPOLI
PODESTA'
SD



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0004773-10/03/2014
CI. 02.01.00/162.5

Alla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Campania
NAPOLI

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici delle province di Salerno e Avellino
SALERNO

E.p.c.

Alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee
ROMA

Alla Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il
personale
ROMA

Oggetto: art. 1, comma 26 ter del decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135 e relativa circolare ministeriale n. 360 dell'11.10.2012

Con la nota nr.1111 del 30 gennaio u.s, che si riscontra, codesta Direzione regionale ha trasmesso un quesito allo scrivente Ufficio Legislativo, formulato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino, circa gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 26 ter, del decreto legge in oggetto indicato, recante la sospensione della concessione di contributi di cui agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 26-ter, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente nuovamente modificato dall'art. 1, comma 77 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (15 agosto 2012) e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"*.

La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, con circolare n. 360 dell'11 ottobre 2012, ha chiarito che a partire dal 15 agosto 2012, data di



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

entrata in vigore della legge di conversione, le dichiarazioni di ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non possono più essere rilasciate da parte degli Uffici competenti ed eventuali provvedimenti già adottati a partire dalla suddetta data devono ritenersi nulli, dandone opportuna comunicazione ai diretti interessati.

La suddetta Soprintendenza ritiene, invece, che la disposizione di cui al citato art. 1, comma 26-ter del decreto legge 6.7.2012, n.95 sospenda solo l'erogazione dei contributi, ma non l'esame delle pratiche ai fini del preventivo esame di ammissibilità.

La Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, con nota n.4301 del 18 febbraio u.s., si è espressa nel senso della correttezza della su richiamata circolare ministeriale n. 360. Al riguardo, appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dal suddetto Ufficio centrale, in quanto la fase volta a dichiarare l'ammissibilità del contributo, anche se preventiva e distinta rispetto a quella della successiva concessione, è comunque preordinata e strettamente connessa a quest'ultima.

Anche la recente modifica apportata dall' art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sembra confermare tale tesi, in quanto impone, tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria negativa del paese, da una parte la necessità di ridurre o azzerare il dislivello formatosi tra l'entità degli impegni assunti dall'Amministrazione e le effettive risorse disponibili e, dall'altra, la verifica della reale sostenibilità degli impegni futuri.

Premesso quanto sopra, si ritiene che, a decorrere dal 15 agosto 2012, sia sospesa non soltanto l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 36 e 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche la relativa attività propedeutica ed istruttoria circa l'ammissibilità delle relative istanze. Una diversa interpretazione, oltre che a comportare una inutile e defatigante attività amministrativa, vanificherebbe lo stesso scopo della norma che, come sopra accennato, è finalizzata a ridurre il debito derivante dagli impegni assunti dall'Amministrazione nel corso di questi anni ed a verificare la reale sostenibilità di quelli futuri.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. Paolo Carpentieri